



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

---

**COPIA**

Villagrande Strisaili 27-05-2019

**Ordinanza N. 27**

**OGGETTO: Istituzione divieto di transito nella Piazza Sennorigau ai veicoli a pieno carico superiore alle 3,5 T. .Trasferimento del mercato settimanale in Villagrande Strisaili.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che nel centro abitato di Villagrande Strisaili è stata realizzata da diversi decenni la Piazza Sennorigau utilizzata nel tempo come parcheggio per veicoli, area mercatale e per svolgere tutte le manifestazioni più importanti;

**Vista** la perizia tecnica della Piazza Sennorigau e piano sottostante, a firma del responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, nella quale viene evidenziato che:

lo stato delle strutture e delle finiture è mediocre;

- c'è un evidente deterioramento delle strutture in cls. e perdita del copri ferro;
- sono presenti infiltrazioni di umidità collegate all'assenza della rete di smaltimento delle acque meteoriche ed in generale insufficiente protezione contro l'esposizione agli agenti atmosferici;
- una porzione di solaio è infossato e necessita di indagini specifiche al fine di verificare lo stato di danno e l'effettivo rischio per l'incolumità dei fruitori;
- L'irregolarità del piano pedonale e carrabile a livello superiore, con diffuse spaccature nelle piastrelle rendono inadeguata la finitura architettonica e facilitano la formazione di punti di infiltrazione e l'incremento dei danni da umidità nelle strutture di solaio (al livello superiore come in quello intermedio).

**Rilevato** che nella piazza Sennorigau e piano sottostante, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, sopra citata, si rende necessario istituire un divieto di transito ai veicoli a pieno carico superiore alle 3,5 T e attivare l'interdizione a manifestazioni e mercati di ogni genere, fino al collaudo e messa in sicurezza dell'intera struttura;

**Accertato** che in piazza Sennorigau viene eseguito ogni mercoledì il mercato settimanale;

**Dato atto** che il trasferimento del mercato è atto consequenziale alla necessaria interdizione al traffico dei mezzi pesanti della Piazza considerato l'evidente stato di deterioramento della strutture e pertanto assenza di sicurezza dell'immobile;

**Dato atto** che l'Ufficio di Polizia Locale ha individuato, nel tratto di Via Roma a senso unico di

circolazione, partire dall'ingresso della Piazza Sennorigau fino all'incrocio con Via B. Sassari, la nuova area mercatale su cui far sostare gli operatori che svolgono l'attività di commercio su area pubblica;

**Dato atto** che si ritiene opportuno istituire un divieto di sosta, per la mattina del mercoledì dalle ore 08:00 alle 14:00, a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei veicoli degli esercenti che svolgono commercio su area pubblica, nel tratto di area di parcheggio ubicata nella Via Roma a senso unico di circolazione, a partire dall'ingresso della Piazza Sennorigau fino all'incrocio con Via B. Sassari, al fine di poter trasferire il mercato settimanale;

**Visto** il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali artt.i. 50-54 circa le competenze del Sindaco;

**Acclarato** che sussistono tutti i presupposti per adottare tale atto contingibile e urgente al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Richiamati** gli artt. 14-18 della L.R. n. 5 del 18/05/2006, legge sul commercio, e la deliberazione della Giunta Regionale N. 15/15 del 19.04.2007, che detta le direttive e i criteri di attuazione in merito alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, ed in particolare gli articoli 9, 11 e 13 del relativo allegato;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

**Vista** la Legge 114/98;

**Vista** la L. R. N. 5 del 18.05.2006;

## **ORDINA**

- 1. per quanto sopra espresso, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con decorrenza immediata, l'istituzione nella Piazza Sennorigau e piano sottostante un divieto di transito ai veicoli a pieno carico superiore alle 3,5 T;**
- 2. Di interdire la Piazza Sennorigau e piano sottostante a qualsiasi tipologia di manifestazione e/o mercato.**
- 3. che il commercio su area pubblica attualmente svolto tutti i mercoledì nella Piazza Sennorigau, venga trasferito nel tratto di Via Roma a senso unico di circolazione, a partire dall'ingresso della Piazza Sennorigau fino all'incrocio con Via B. Sassari;**
- 4. Di istituire un divieto di sosta a destra e sinistra nel tratto di Via Roma a senso unico di circolazione, per la mattina del mercoledì dalle ore 08:00 alle 14:00, a partire dall'ingresso della Piazza Sennorigau fino all'incrocio con Via B. Sassari, a tutte le categorie di veicoli ad esclusione degli operatori che svolgono commercio su area pubblica;**

**5. Di incaricare l'Ufficio Tecnico a dare disposizioni per posizionare la segnaletica verticale.**

**AVVERTE**

- che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line e sito web, per 15 giorni consecutivi, di cui copia dovrà essere notificata: ai commercianti che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale sede, ed inviata al Comando Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili e al Commissariato di P.S. di Lanusei.
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
  - entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Demanda gli Agenti e la Forza Pubblica a fare rispettare la presente.

RESPONSABILE  
AREA .  
F.TO GIUSEPPE LOI